

COMUNE DI MALETTO
Prov. di Catania
UFFICIO TECNICO COMUNALE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

DI

BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO

E DONNA, MESTIERI AFFINI

Maletto, lì 21/11/2002

Il Collaboratore
Russo Giuseppe (1959)

Il Responsabile dell'U.T.C.
L'Istruttore Direttivo
(Geom. Giuffrida Antonino G.)

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 18/03/2003

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, compresi gli istituti di bellezza comunque denominati e dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato anche a titolo gratuito, assolvendo, così, agli obblighi imposti dalla Legge 14/02/63, n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 23/12/70, n. 1142;
- 2) Nella espressione "Luogo pubblico o privato", si intende gli Enti, istituti, associazioni, caserme, alberghi diurni, ospedali, domicilio dell'esercente e domicilio del cliente.

Art. 2

ESERCIZI CHE RIENTRANO NELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE E MESTIERI AFFINI

Rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini:

- a) Gli esercizi di barbiere, saloni, sale da barba che svolgono attività per soli uomini relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli e agli altri scopi di pulizia personale del cliente;
- b) Gli esercizi di parrucchiere che svolgono attività per sole donne relative al taglio dei capelli, ondulazione, tintura, colorazione e decolorazione degli stessi e comunque tutti i servizi inerenti alle relative esigenze della clientela;
- c) Mestieri affini sono le attività inerenti all'adeguamento alle relative esigenze estetico dell'aspetto e che rispondono a determinati canoni di moda o di costume. Rientrano in questa categoria le attività di truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure estetico, massaggiatore facciale, etc.. Sono escluse le prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, per le quali necessita l'intervento del medico. Unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, nella stessa sede può essere svolto uno o più mestieri affini purchè esercitate da persone munite di apposita autorizzazione ed il reparto destinato a detta attività deve avere i requisiti igienico - sanitari necessari.

In tal caso, l'attività di parrucchiere o di barbiere e mestieri affini deve essere svolta sottoforma di impresa societaria ed i singoli soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le rispettive attività.

Art. 3

ESERCIZIO AMBULANTE

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini non possono essere esercitate in forma ambulante o di posteggio;
- 2) Il divieto non comprende il servizio a domicilio del cliente da parte di chi è titolare di regolare autorizzazione.

Art. 4 Requisiti

Tutti coloro che intendono esercitare nel territorio comunale una delle attività disciplinate da questo regolamento devono:

- a) Possedere i requisiti previsti dalla legge 8/8/85, n. 443 e dalle eventuali norme regionali;
- b) Possedere la qualificazione professionale;
- c) Disporre di locali muniti di certificato di agibilità.

Art. 5 Accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane

L'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 8/8/85, n. 443, spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'Albo Provinciale delle imprese artigiane. Per le imprese costituite in forma societaria, non aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, il Responsabile del servizio accerterà la regolare costituzione della società e la sua iscrizione nel registro delle imprese e nell'Albo della Camera di Commercio.

Art. 6 Requisiti igienici dei locali

1. I locali destinati agli esercizi di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere costruiti con pavimenti a parete, fino all'altezza di m. 1, 5 dal suolo, impermeabili, lavabili con acqua e disinfettanti. La loro aerazione e illuminazione devono essere garantite da adeguate aperture esterne;
2. Gli infissi esterni devono essere dotati di vetri opachi o di tende atte ad impedire la vista dall'esterno;
3. I locali devono essere dotati di servizi W. C. e antibagno con sufficiente aerazione e rivestito di materiale lavabile fino a ml. 1, 5 dal suolo e gli asciugamani devono essere di tipo monouso;
4. La superficie dei locali deve essere adeguata al numero dei posti di lavoro con un minimo di mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
5. Ogni posto di lavoro deve essere munito di lavandino in maiolica, con acqua calda e fredda e di sedile in materiale lavabile;

6. Gli stessi locali devono essere dotati di recipienti coperti necessari per la raccolta, conservazione ed eliminazione dei rifiuti solidi o liquidi ottenuti dalla lavorazione e di adeguata attrezzatura per la lotta contro le mosche. Negli stessi locali deve essere assicurata la pulizia continua e tenuti sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alle lavorazioni.

Art. 7

Attrezzature - Suppellettili - Biancheria

1. Le attrezzature, i suppellettili e la biancheria destinati all'esercizio di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature;
2. Spazzole, pettini, rasoi, forbici ed altri strumenti di lavoro devono essere tenuti costantemente puliti e disinfettati;
3. La biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove è conservata la biancheria pulita e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.

Art. 8

Cassetta di pronto soccorso

I locali di servizio devono essere dotati di cassetta di pronto soccorso per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alla lavorazione.

Art. 9

Persone addette ai locali di esercizio ed alle lavorazioni

Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di barbiere o parrucchiere ed affini, persone che non siano in possesso di apposito libretto sanitario.

Art. 10

Tariffe - Esposizione

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella delle tariffe.

Art. 11

Distanza

1. La distanza che intercorre tra la sede destinata all' esercizio dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione e la sede dell'esercizio, della stessa natura, più vicino non deve essere inferiore a ml. (30)_____.
2. Detta distanza deve essere calcolata prendendo come punto di riferimento il centro soglia del nuovo esercizio e misurando il percorso stradale più breve fino alla soglia dell'esercizio già esistente;
3. Per soglia delle esercizio si intende il numero civico dello stesso anche per quelli ubicati nei cortili o nei piani di immobili;
4. Il controllo delle distanze compete all'ufficio di Polizia Municipale;
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di ubicazione dei vecchi esercizi.

Art. 12 Deroghe alle distanze

In caso di trasferimento di esercizi la distanza minima viene determinata in ml. (10)_____ quando si tratta di:

- Acquisto locale;
- Trasferimento per sfratto;
- Casi di forza maggiore: terremoto, alluvioni, crolli, demolizione, espropri, casi di inagibilità.

Non si applicano i suddetti limiti di distanza al rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi presso istituti, associazioni, strutture ricettive, purchè le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone che fanno parte delle suddette comunità.

Art. 13 Trasferimento di sede dell'esercizio

L'impresa non può trasferire la sede dell'esercizio senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, che la rilascia previa domanda in bollo e dopo che siano stati accertati i requisiti igienico - sanitari e di distanza dei nuovi locali e sentita la Commissione Comunale.

Art. 14 Ampliamento dei locali

In caso di ampliamento dei locali degli esercizi autorizzati, gli interessati devono presentare domanda in bollo al Responsabile del Servizio, il quale rilascia l'autorizzazione all'ampliamento dopo che siano stati accertati i requisiti igienico - sanitari.

Art. 15

Subingresso per atto tra vivi

1. Qualora l'impresa alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione vende o affitta l'azienda ad altra impresa, questa deve chiedere al Responsabile del Servizio il rilascio di nuova autorizzazione;
2. La domanda, in competente bollo, deve essere formulata, in conformità alle norme del presente regolamento;
3. Si prescindere solamente ai requisiti di ubicazione dei locali;
4. La domanda deve essere integrata con la copia dell'atto di acquisto o contratto di affitto debitamente registrati;

Art. 16

Trasferimento dell'azienda mortis causa

1. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, dai figli maggiorenni, dai figli minori a ciò autorizzati o dal loro tutore, che abbiano i requisiti di cui all'art. 4 lettera a) e b) e n. 4 dell'art. 18, il Responsabile del Servizio autorizza la prosecuzione dell'attività e il cambiamento nella intestazione dell'autorizzazione. Nel caso in cui gli aventi causa non posseggano i suddetti requisiti, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'attività provvisoriamente e per un periodo massimo di un anno. La scadenza può essere eccezionalmente prorogata nel caso in cui l'impedimento non dipenda da cause imputabili agli interessati;
2. Gli interessati devono presentare la domanda in carta legale documentando il loro diritto ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 443/85;
3. Le domande relative alla fattispecie di questo articolo devono essere evase e la decisione su di esse deve essere comunicata entro trenta giorni della loro presentazione.

Art. 17

Richiesta autorizzazione

1. Le persone o le imprese che intendono esercitare le attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento;
2. Quando l'impresa è costituita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta dal legale rappresentante se essa ha i requisiti previsti dalla legge 443/85, oppure dal direttore dell'azienda se l'impresa è diversa da quella prevista dalla legge 443 sopra citata.

Art. 18

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, rilasciata dalla commissione Provinciale dell'artigianato;
2. Qualificazione della maggioranza dei soci, nel caso si tratti di società previste dalla legge 443/85 e precisamente: società in nome collettivo, società in accomandata semplice, società cooperativa;
3. Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle sopra citate;
4. Certificazione di idoneità sanitaria;
5. Certificazione impianti a norma C. E. E.;
6. Certificato di agibilità dei locali.

Art. 19

Istruttoria della pratica

L'istruttoria della pratica è affidata al Responsabile del procedimento individuato nell'ambito dell'area dei servizi al quale competono:

1. Il ricevimento delle domande;
2. L'acquisizione della certificazione sulle distanze;
3. La spedizione degli avvisi di convocazione della commissione stessa;
4. La partecipazione agli interessati delle notizie relative alle pratica;
5. L'istituzione di un registro - schedario per l'annotazione delle autorizzazioni.

Art. 20

Rilascio delle autorizzazioni - Vidimazioni

L'autorizzazione viene rilasciata con formale provvedimento del Responsabile del procedimento individuato nell'ambito dell'area dei servizi a conclusione dell'istruttoria. Il provvedimento viene comunicato, a cura dell'ufficio, al richiedente alla Commissione provinciale dell'Artigianato e all'Ufficio Ragioneria. Il Comune in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio potrà procedere, tramite l'A. U. S. L., alla verifica delle condizioni igienico - sanitarie dei locali. L'autorizzazione deve essere sempre esposta in modo ben visibile nel vano principale dell'esercizio.

Art. 21

Numero delle autorizzazioni rilasciabili

1. Ad una impresa individuabile non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative a esercizi diversi. Ad una impresa artigiana prevista dalla legge 443/85, gestita in forma di società possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascun esercizio operi, personalmente, un socio qualificato e, nei limiti, della qualificazione stessa. A tal fine, non può considerarsi presente in più esercizi il medesimo artigiano.
2. Ad una impresa societaria non prevista dalla legge 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che presso ciascun esercizio vi sia la presenza costante di almeno una persona in possesso della relativa qualifica professionale, che ne assuma la direzione.

Art. 22

Revoca

L'autorizzazione può essere revocata dal Comune nei seguenti casi:

1. Per mancato inizio dell'attività entro mesi sei dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per gravi e documentati motivi;
2. Per interruzione, non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi sei;
3. Quando il titolare perde uno dei requisiti previsti da disposizione di legge che regolano l'iscrizione all'albo imprese artigiane;
4. Quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
5. Quando vengono meno le condizioni igienico - sanitari di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

Nel caso di cui al punto 5), il Responsabile del Servizio assegnerà all'interessato il tempo necessario per il ripristino dei locali. Qualora l'interessato non provvede l'autorizzazione sarà revocata. La revoca viene dichiarata dal Responsabile del procedimento individuato nell'ambito dell'area dei servizi dopo l'istruttoria dell'ufficio.

Art. 23

Diniego dell'autorizzazione

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 24
Contenzioso

Contro i provvedimenti con i quali il Responsabile del procedimento individuato nell'ambito dell'area dei servizi nega l'autorizzazione all'esercizio delle attività da questo regolamento e contro i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni, l'interessato può ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

Art. 25
Orario degli esercizi

1. Il Comune, con provvedimento disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi dopo aver sentito le proposte delle organizzazioni di categoria;
2. Il relativo provvedimento deve essere tenuto esposto, bene in vista, nel vano principale dell'esercizio unitamente alle tariffe delle prestazioni stabilite dalle competenti associazioni di categoria;
3. E' consentito il completamento del trattamento dei clienti che si ritrovano negli esercizi, oltre l'orario, purchè venga chiusa la porta d'ingresso.

Art. 26
Commercio prodotti da toeletta

1. Nel caso in cui negli esercizi si intenda esercitare accessoriamente il commercio di articoli da toeletta, il titolare deve essere munito, il titolare deve essere munito dell'autorizzazione commerciale prevista dalla Legge Regionale 28/99.
2. Nel caso in cui gli esercizi cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo scopo della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 27
Vigilanza

La vigilanza è esercitata dal Comune, dai Vigili Urbani, dai Vigili sanitari e da tutti gli organi di polizia i quali a tale scopo possono accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

Art. 28
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 500;
2. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritte dal regolamento, il Responsabile del procedimento individuato nell'ambito dell'area dei servizi ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva con conseguente chiusura dell'esercizio;
3. In caso di ripetute violazioni, minimo quattro, degli orari di apertura e chiusura ed in caso di ripetute violazioni alle altre norme del presente regolamento, l'autorità comunale può applicare la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a gg. venti.

Art. 29
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 14/2/1963, n. 161, modificata dalla legge 23/12/1970 n. 1142, la legge 8/8/1985, n. 443, le norme del testo unico delle leggi sanitarie, nonché le norme che saranno di volta in volta emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana.

Art. 30
Abrogazione precedenti disposizioni

E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 31
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.